SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1678)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ANSELMI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MANCINI Vincenzo, BALBO CECCARELLI, FERRARI Marte, BIANCHI, ARISIO, PALLANTI, AZZOLINI, BELARDI MERLO, GHINAMI, SOSPIRI, CALAMIDA e FERRARI Giorgio

(V. Stampato Camera n. 3310)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1986

Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Qualora le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici, la competenza spetta al tribunale amministrativo regionale del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato. Il tribunale adotta i provvedimenti di sospensione dell'atto, di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, solo che ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso ».